

CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

1. CONDIZIONI GENERALI. Le condizioni generali applicabili alla vendita di beni e/o alla fornitura di servizi da parte del Fornitore si intendono espressamente annullate e sostituite dalle condizioni del presente ordine che disciplinano gli ordini emessi da Sanofi S.r.l. Qualsiasi modifica, deroga o aggiunta alle presenti condizioni generali sarà valida solo se accettata per iscritto da Sanofi S.r.l.

2. TERMINI DI CONSEGNA. Il termine di consegna stabilito è impegnativo ed inderogabile; nessuna deroga sarà valida senza esplicita modifica per iscritto del presente ordine da parte di Sanofi S.r.l. In caso di ritardo sarà facoltà di Sanofi S.r.l. accettare o rifiutare la fornitura del bene e/o del servizio, salvo in ogni ipotesi il diritto di Sanofi S.r.l. al risarcimento del danno ed all' applicazione della penalità pattuita. Per consegna si intende la fornitura dei materiali e/o apparecchiature e/o servizi completa di documentazione. I servizi devono essere effettuati con la massima diligenza professionale. Le merci devono essere consegnate all'indirizzo specificato nell'ordine: dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 esclusi i sabati e festivi. Imballo: BANCALI EUR dimensioni cm 120x80x110 h (incluso bancale).

3. RITARDI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE. Qualora prima della scadenza dei termini di consegna pattuiti insorgessero cause di forza maggiore, saranno prorogati i termini di consegna, salvo il diritto di Sanofi S.r.l. di rifiutare la prestazione ove, a suo insindacabile giudizio, venisse meno il suo interesse al conseguimento della medesima: in tal caso il Fornitore sarà obbligato a restituire immediatamente a Sanofi S.r.l. le somme già percepite a titolo di acconto e quant'altro consegnatogli in relazione alla esecuzione dell'ordine.

Sono considerate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cause di forza maggiore: le calamità naturali, ostilità, guerre, rivoluzioni, restrizioni governative di diritto, scioperi a carattere generale che si protrassero per più di sette giorni. Il Fornitore dovrà comunicare immediatamente a Sanofi S.r.l. con lettera raccomandata a.r. o PEC l'insorgere di detti impedimenti.

4. VIZI E DIFFORMITÀ. Il termine per la denuncia di cui agli articoli 1495 e 1497 del Cod. Civ. è di giorni 20 (venti) dalla scoperta dei vizi. In caso di vizi o difformità dei beni forniti e/o dei servizi resi, Sanofi S.r.l. potrà, a propria discrezione, richiedere la rimozione dei vizi, o alternativamente restituire i beni ricevuti e ottenere in cambio il rimborso o un credito del medesimo valore, fermo restando qualsiasi altro diritto che la legge riconosce a Sanofi S.r.l. in caso di non conformità e vizi, ivi inclusa la risoluzione del contratto e il risarcimento dei relativi danni.

5. REVISIONE D'ORDINE. Non verranno ammesse modifiche o sovrapprezzi qualora il Fornitore non abbia ricevuto in precedenza un'autorizzazione scritta da parte di Sanofi S.r.l.

6. GARANZIA. Ove non diversamente pattuito sul presente ordine, il Fornitore garantisce che la fornitura è esente da ogni difetto di progettazione, di materiale e di fabbricazione per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla consegna e garantisce la sua conformità alla legislazione e regolamentazione vigente.

7. PENALITÀ E SANZIONI. Ogni penalità e sanzione dovuta all'effetto d'inadempimento da parte del Fornitore dei termini di quest'ordine d'acquisto sarà a carico del Fornitore.

8. TASSE E PREMI ASSICURATIVI. Sanofi S.r.l. sarà ritenuta indenne da ogni responsabilità per tasse e/o premi assicurativi dovuti per effetto dell'ordine. Inoltre, il Fornitore terrà Sanofi S.r.l. manlevata da qualsiasi responsabilità, per danni alle persone ed alle cose che si dovessero verificare per effetto del servizio e/o della fornitura oggetto del presente ordine. A tal fine dichiara di aver contratto una adeguata polizza di Responsabilità Civile Professionale con primaria Compagnia di Assicurazione che assicuri tutti i rischi che possano derivare dall'esecuzione dell'ordine e di cui fornirà copia su richiesta di Sanofi S.r.l. Qualora la suddetta polizza assicurativa preveda in caso di sinistro scoperti o franchigie, questi si intendono assunti in ogni caso dal Fornitore.

9. BLOCCO DEI PREZZI. Salvo diversa esplicita indicazione sul presente ordine, i prezzi pattuiti si intendono fissi e non suscettibili di aumento. Per i servizi di appalto, subappalto e somministrazione vengono specificamente indicati sul presente ordine i costi della sicurezza.

10. MODALITÀ DI PAGAMENTO. Il termine e le modalità di pagamento sono concordati tra le Parti secondo quanto riportato in ordine. I pagamenti offshore da qualunque filiale Sanofi sono vietati. Per pagamenti offshore si intendono: 1) i pagamenti a terzi incanalati verso conti bancari ubicati in un paese diverso da quello in cui le merci/servizi sono consegnati o diversi dai paesi in cui il prestatore d'opera e il venditore risiedono; 2) i pagamenti effettuati a terzi e/o canalizzati su conti bancari situati in paesi definiti "non cooperative countries" (con l'eccezione delle transazioni commerciali operate all'interno di questi paesi), come definito da organismi sovranazionali quali OCSE, GAFI, etc.

11. SICUREZZA. In ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza, il Fornitore dichiara di essere stato debitamente informato sui rischi specifici esistenti nell'area ove esso è destinato ad operare e sulle misure di

prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività di Sanofi S.r.l. e manleva Sanofi S.r.l. da ogni responsabilità in merito alla preventiva informazione, sui tali rischi nonché alle modalità di cooperazione, coordinamento e di reciproca informazione. Inoltre, il Fornitore si impegna a trasmettere le informazioni sopra indicate a tutti i propri lavoratori che sono chiamati a svolgere il servizio, nonché ad eventuali subappaltatori e a far sì che tali lavoratori e subappaltatori vi si adeguino. Sanofi S.r.l., dopo aver coordinato con il Fornitore gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori, elabora un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze (di seguito "DUVRI") che viene allegato al presente ordine, formandone parte integrante. Inoltre, il Fornitore dichiara e garantisce, fornendo idonea documentazione da esibirsi al momento dell'esecuzione del presente ordine, che il servizio verrà sempre svolto alla presenza di almeno un lavoratore debitamente autorizzato alla firma di DUVRI.

12. INADEMPIMENTO. Nel caso in cui le prestazioni del Fornitore non corrispondessero esattamente a quanto convenuto (incluso il caso in cui i prodotti forniti e/o i servizi resi presentino vizi), Sanofi S.r.l. avrà facoltà di fissare al fornitore - a mezzo di raccomandata a.r. o PEC - un termine congruo non inferiore a 10 (dieci) giorni entro il quale rimediare all'inadempimento, decorso inutilmente il quale Sanofi S.r.l. avrà facoltà di risolvere il presente ordine, fermo restando il suo diritto al risarcimento del danno. Fermo restando il diritto di richiedere la risoluzione, Sanofi S.r.l. potrà, in caso di inadempimento o violazione delle previsioni contrattuali da parte del Fornitore, immediatamente adoperarsi al fine di ottenere le prestazioni oggetto del presente ordine autonomamente o, a propria discrezione, avvalendosi di terze parti e il Fornitore dovrà cooperare in buona fede a tal fine.

13. CESSIONE DELL'ORDINE E DEL CREDITO. La cessione, in tutto o in parte, del servizio oggetto del presente ordine, non è consentita e la cessione, in tutto o in parte, del credito e di qualsiasi diritto, titolo o interesse derivante dal presente ordine non è consentita se non previo espresso consenso scritto di Sanofi S.r.l..

14. SUBAPPALTO. È fatto divieto al Fornitore di subappaltare l'ordine sottostante le presenti condizioni generali in tutto o in parte, salvo che ciò sia espressamente autorizzato da Sanofi S.r.l. per iscritto. In tale ultimo caso, il Fornitore dovrà sottoscrivere un contratto con il subappaltatore con obbligazioni non meno stringenti di quelle pattuite tra il Fornitore e Sanofi S.r.l.. Il Fornitore resterà, in ogni caso, responsabile personalmente e in solido con il subappaltatore per il corretto adempimento delle proprie obbligazioni.

15. CONTENITORI. Nel caso di fornitura di beni, sui contenitori, nella bolla di consegna e nella fattura devono essere indicati:

- a) codice e descrizione dell'articolo
- b) peso lordo
- c) tara
- d) peso netto
- e) numero del presente ordine
- f) il numero di lotto che deve essere lo stesso di tutti i contenitori di una fornitura.

16. PROPRIETÀ INTELLETTUALE. Per diritto di proprietà intellettuale ("DPI") si intende: (i) qualsiasi diritto derivante da o relativo a brevetti (compresi i diritti su invenzioni brevettabili o non brevettabili, scoperte, know-how, segreti commerciali e altre informazioni riservate), disegni e modelli, marchi, nomi di dominio, banche dati, copyrights; (ii) qualsiasi registrazione o richiesta di registrazione, rinnovo e/o estensione di uno qualsiasi di tali diritti; (iii) tutti gli altri DPI e forme di protezione equivalenti o similari in essere in qualsiasi Paese. In relazione ai DPI, le Parti si danno atto che:

- proprietà dei DPI preesistenti: ciascuna Parte manterrà la proprietà di e/o diritti su qualsiasi elemento creato da tale Parte o ad essa concesso in licenza in un momento precedente o in modo completamente indipendente dall'esecuzione dell'ordine sottostante le presenti condizioni;
- trasferimento dei DPI sui prodotti/servizi forniti: il Fornitore trasferirà a Sanofi S.r.l. la proprietà (o la licenza, a seconda dei casi) di tutti i DPI relativi ai prodotti e/o servizi forniti – ivi inclusi tutti i risultati derivanti dall'esecuzione dell'ordine sottostante alle presenti condizioni (compresi i miglioramenti e/o le modifiche agli elementi di Sanofi S.r.l. preesistenti al presente ordine), indipendentemente dalla loro forma, natura e stato di completamento. Il trasferimento deve essere irrevocabile ed esente da royalty e i DPI trasferiti devono essere nuovamente trasferibili o concedibili in sublicenza senza limitazioni;
- garanzia di non-violazione: il Fornitore garantisce che Sanofi S.r.l. potrà godere pacificamente di tutti i DPI concessi e che nulla di quanto fornito o trasferito nell'ambito del presente ordine viola i DPI di terze parti. In caso di rivendicazione da parte di terzi, il Fornitore presterà assistenza legale a Sanofi S.r.l. e terrà Sanofi S.r.l. indenne e manlevata in relazione a qualunque danno, costo, spesa o conseguenza pregiudizievole possa derivare ad essa.

17. ORGANICO E DISCIPLINA DEI DIPENDENTI DEL FORNITORE. Qualora oggetto dell'ordine sia un servizio che verrà svolto dal Fornitore a mezzo del suo personale, il Fornitore assume nei confronti di Sanofi S.r.l., l'impegno di rispettare scrupolosamente nel rapporto di lavoro coi suoi dipendenti le norme applicabili al rapporto stesso in materia di disciplina previdenziale, assicurativa e di sicurezza, obbligandosi quindi anche a rispettare il trattamento minimo

inderogabile sia retributivo che normativo, previsto dal Contratto Collettivo di lavoro applicabile alla categoria alla quale esso appartiene. A tal riguardo, il Fornitore si impegna fin d'ora a tenere Sanofi S.r.l. manlevata e indenne da qualsiasi danno e/o pretesa e/o richiesta ad essa derivante dal mancato adempimento, da parte del Fornitore, delle obbligazioni in materia di disciplina previdenziale, assicurativa e di sicurezza sopra specificate, nonché relativamente al trattamento retributivo. Su richiesta di Sanofi S.r.l. il Fornitore è tenuto ad esibire l'elenco del personale e/o di eventuali subappaltatori preventivamente autorizzati che intende utilizzare per lo svolgimento del servizio e la documentazione attestante l'effettuazione del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Inoltre, il Fornitore si impegna a munire il personale dedicato allo svolgimento del Servizio di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Il Fornitore si impegna inoltre a conformarsi e a fare sì che il proprio personale chiamato ad eseguire le prestazioni presso i locali di Sanofi S.r.l. si conformi a tutte le norme di legge, policy e procedure interne di Sanofi S.r.l. (di qualsivoglia natura e forma) in materia di tutela dell'ambiente, igiene, salute e sicurezza e ad informare prontamente Sanofi S.r.l. di qualsiasi circostanza o evento che possa generare un rischio per Sanofi S.r.l. stessa a tal riguardo. Il Fornitore si impegna anche per i propri dipendenti a non causare difficoltà o danni a terze parti (contraenti di Sanofi S.r.l.) che dovessero svolgere contemporaneamente attività presso i locali di Sanofi S.r.l.. Qualsiasi violazione di quanto precede farà sorgere in capo a Sanofi S.r.l. il diritto di allontanare il personale del Fornitore e di risolvere per inadempimento l'ordine sottostante le presenti condizioni.

Laddove, in considerazione della natura dell'attività prestata dal Fornitore, le Parti ritengano ragionevolmente che lo svolgimento dei servizi potrebbe comportare rischi da interferenze, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di salute e sicurezza, il Fornitore dichiara di essere stato debitamente informato, se del caso, attraverso il verbale di cooperazione e coordinamento, sui rischi specifici esistenti nel luogo in cui esso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività di Sanofi S.r.l. e di tenere Sanofi S.r.l. indenne e manlevata da ogni responsabilità in merito alla preventiva informazione su tali rischi nonché alle modalità di cooperazione, coordinamento e di reciproca informazione. Inoltre, il Fornitore si impegna a trasmettere le informazioni sopra indicate a tutti i propri lavoratori che sono chiamati a svolgere i servizi, nonché ad eventuali subappaltatori e a far sì che tali lavoratori e subappaltatori vi si adeguino. Laddove richiesto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza, Sanofi S.r.l., dopo avere valutato e condiviso con il Fornitore le opportune considerazioni in materia di sicurezza e coordinato gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare o – ove non sia possibile – ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori, elabora un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o – ove non sia possibile – ridurre al minimo le interferenze (il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza di seguito “**DUVRI**”), che si intende parte integrante delle presenti condizioni anche se non materialmente allegato alle stesse. Le Parti prendono atto del fatto che il DUVRI va adeguato all'evoluzione dei servizi e pertanto il Fornitore si impegna a fornire la massima cooperazione al fine di mettere Sanofi S.r.l. nella condizione di poter prontamente aggiornare il DUVRI ovvero di integrarlo ogni volta che ciò si renda necessario nel corso dei servizi. In particolare, le attività svolte in esecuzione del presente ordine dovranno essere valutate ed autorizzate giornalmente attraverso il permesso di lavoro (DUVRI/PDL).

18. D. LGS. 231/01 – CODICE ETICO – ANTI CORRUZIONE. Sanofi S.r.l. dichiara di avere adottato ed efficacemente attuato, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01, nonché il Codice di Condotta e le Linee Guida in materia di Anti-Corruzione (documenti scaricabili dal sito www.sanofi.it). Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei suddetti documenti, e si impegna, conseguentemente, a rispettare nell'esecuzione delle proprie obbligazioni le regole, le procedure ed i principi contenuti negli stessi, nonché tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili, anche in materia di anti- corruzione, e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al citato decreto legislativo e alla normativa vigente. In particolare, il Fornitore si impegna espressamente a rispettare ogni disposizione applicabile in tema di corruzione. Inoltre il fornitore dichiara e garantisce che non ha fatto e non farà promesse o offerte di pagamenti o cessioni di beni (direttamente o indirettamente) a: persone fisiche, pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, società, associazioni, partnership, enti pubblici (inclusi ai funzionari o dipendenti dei suddetti enti), che siano in grado di influenzare, ottenere o mantenere qualsiasi rapporto commerciale e/o fornire qualsiasi vantaggio economico-finanziario o qualsiasi altra utilità a favore di Sanofi S.r.l., e ciò nello svolgimento scorretto/non regolare di un pubblico servizio o un'attività commerciale con lo scopo o l'effetto di corruzione, accettazione o acquiescenza in casi di estorsione, tangenti o altri mezzi illeciti o non corretti di ottenere o mantenere affari.

Il Fornitore dovrà immediatamente informare Sanofi S.r.l. nel caso in cui lo stesso Fornitore, i propri dipendenti, consulenti, collaboratori, rappresentanti, appaltatori o sub-appaltatori vengano formalmente sottoposti ad indagini ai sensi del D.Lgs. 231/2001 da parte di un Pubblico Ministero o di altre eventuali autorità competenti.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a Sanofi S.r.l. di risolvere anticipatamente il presente ordine ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta inteso che tale diritto di risoluzione dell'ordine sottostante le presenti condizioni generali potrà essere esercitato da Sanofi S.r.l. anche nel caso di accusa di commissione di uno solo dei reati previsti nel D.Lgs. 231/2001 a carico del Fornitore, pertanto prima di una qualsiasi sentenza di condanna e del passaggio in giudicato della stessa e durante la fase delle indagini, mediante lettera raccomandata a.r. o PEC contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione. Resta espressamente escluso qualsiasi diritto del Fornitore di ottenere da Sanofi S.r.l. il risarcimento del danno (derivante al Fornitore dalla risoluzione dell'ordine sottostante le presenti condizioni generali) nel caso in cui il Fornitore dovesse essere assolto dal reato contestato.

19. AUDIT. Per l'intera durata dell'ordine e fino a 12 mesi dopo il termine dello stesso, Sanofi S.r.l. avrà diritto ad effettuare audit, con la frequenza ritenuta necessaria in ragione della natura dei prodotti/servizi acquistati, al fine di assicurare che il Fornitore (e/o i suoi subappaltatori) adempiano alle proprie obbligazioni ai sensi dell'ordine sottostante le presenti condizioni generali. Gli audit dovranno essere comunicati al Fornitore con preavviso di 7 (sette) giorni e potranno essere svolti fisicamente presso la sede e i locali del Fornitore (e/o dei suoi subappaltatori) durante il normale orario lavorativo o tramite l'accesso ai documenti (sia in formato digitale che analogico) del Fornitore (e/o dei suoi subappaltatori). Gli audit potranno essere svolti da Sanofi S.r.l. o da terzi incaricati da Sanofi S.r.l. stessa. Il Fornitore dovrà: (i) collaborare in buona fede alla buona riuscita dell'audit assicurando, tra l'altro, l'accesso ai documenti, ai sistemi e alle informazioni; e (ii) porre in essere, a proprie spese, entro 30 (trenta) giorni dai risultati dell'audit, tutte le attività necessarie per implementare qualsivoglia azione correttiva/preventiva che dovesse risultare necessaria o utile all'esito dell'audit o che fosse, in ogni caso, raccomandata da Sanofi S.r.l.. La mancata osservanza di tali obblighi sarà da considerarsi un inadempimento rilevante da parte del Fornitore e comporterà la possibilità di Sanofi S.r.l. di risolvere l'ordine sottostante le presenti condizioni per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché il risarcimento dei relativi danni. Le Parti si danno atto che i risultati degli audit sono da considerarsi riservati e che nessuna delle Parti potrà divulgarli o diffonderli, salvo che ciò sia reso necessario per un ordine della pubblica autorità.

20. SEGRETEZZA. Il Fornitore è tenuto a mantenere segreti e a non usare per scopi differenti da quelli di cui al presente ordine, anche successivamente alla sua esecuzione, tutti i documenti e/o le informazioni commerciali e tecniche, in qualsiasi forma, riguardanti il presente ordine, i prodotti e/o l'attività di Sanofi S.r.l., nonché eventuali risultati dei lavori eseguiti in base al presente ordine. Il Fornitore si impegna altresì a far rispettare al proprio personale l'obbligo di segretezza e non uso di cui al presente ordine, e ciò per tutta la durata dell'ordine e per un periodo di 10 (dieci) anni dal termine dello stesso.

21. SICUREZZA INFORMATICA. Le norme sulla sicurezza informatica che il Fornitore è tenuto a rispettare se applicabili secondo la natura dei beni/servizi oggetto dell'ordine sottostante le presenti condizioni generali, sono regolate dall'allegato A "Information Security" che costituisce parte integrante delle presenti condizioni generali.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 – GDPR.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679, Sanofi S.r.l. fornisce le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali del Fornitore.

1. **TITOLARE DEL TRATTAMENTO.** Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 Titolare del trattamento è Sanofi S.r.l., con sede in Viale Bodio 37/b – 20158 Milano, nella persona del legale rappresentante pro tempore.

2. **RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD – DPO, Data Protection Officer),** ai sensi degli artt. 37-39 del Reg. UE 2016/679. Nell'ambito del gruppo Sanofi ai fini del Reg. UE 2016/679 è stato nominato il Responsabile della Protezione dei Dati che può essere contattato al seguente indirizzo email: privacy-office-global@sanofi.com.

3. **TIPI DI DATI TRATTATI.** Il Titolare tratta i dati personali del Fornitore: dati anagrafici, indirizzo, telefono, indirizzo email, partita IVA, ecc.

4. **FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO.** I dati di natura personale saranno oggetto di trattamento, al fine di: instaurare rapporti contrattuali con il Titolare; adempiere agli obblighi precontrattuali, nonché contrattuali e fiscali derivanti da rapporti contrattuali in essere con il Titolare; finalità amministrativo-contabili relative alla gestione del rapporto contrattuale oggetto dell'ordine (ad es. corresponsione dei compensi). La base giuridica dei suddetti trattamenti è l'adempimento ad obblighi contrattuali. Effettuare verifiche preliminari, per fini antiterroristici, antimafia o di antiriciclaggio, necessarie per l'inserimento del Fornitore nell'elenco fornitori approvati dal Titolare. La base giuridica del suddetto trattamento è il Legittimo interesse del Titolare (Art. 6 lett. f) GDPR e considerando 47 GDPR) ad instaurare rapporti contrattuali esclusivamente con persone ed entità non soggette a misure restrittive o sanzioni. Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità. La base giuridica di tale trattamento è l'adempimento ad obblighi di legge.

5. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO. Il conferimento dei dati personali del Fornitore è libero ma necessario; il rifiuto a conferirli comporterà l'impossibilità di poter instaurare rapporti contrattuali con il Fornitore.

6. MODALITA' DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, a tutela dei diritti di libertà del Fornitore, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali del Fornitore saranno conservati, in una forma che consenta l'identificazione dello stesso, limitatamente al tempo necessario a perseguire le finalità sopra descritte, per le quali i dati personali sono raccolti e trattati, nonché a soddisfare esigenze di natura legale, contabile, fiscale o obblighi di comunicazione. Per determinare il periodo di conservazione appropriato dei dati personali del Fornitore, Sanofi tiene in considerazione le finalità per le quali sono trattati, la natura di tali dati e la loro quantità, rispettando in ogni caso i termini consentiti dalle leggi e regolamenti applicabili. I dati personali del Fornitore saranno, pertanto, conservati per tutto il tempo necessario all'adempimento di obblighi contrattuali e di legge fino alla sussistenza del rapporto contrattuale in essere con lo stesso e, alla sua scadenza, per il tempo necessario previsto dalla legge relativamente a questioni di natura contrattuale ed extracontrattuale che potrebbero insorgere nonché dalla normativa fiscale in merito alla conservazione dei documenti fiscali o derivante da esigenze di carattere fiscale e/o legale (ad es. contenziosi aperti). Alla scadenza del periodo di conservazione, Sanofi distruggerà in modo sicuro i dati personali del Fornitore in conformità a quanto previsto dalle leggi e regolamenti applicabili.

7. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE. I dati personali del Fornitore, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati a società contrattualmente legate a Sanofi, al fine di adempiere ai contratti o per l'espletamento delle finalità sopra indicate. I dati personali del Fornitore non saranno diffusi. I suddetti dati personali potranno essere comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l'autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità elencate al precedente punto 4. I suddetti dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie: (i) società appartenenti al Gruppo Sanofi; (ii) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da Sanofi e delle reti di telecomunicazioni; (iii) studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza e prestazione di servizi in qualsiasi settore; (iv) istituti bancari e di credito; (v) autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco Responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di Sanofi.

8. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE. I dati personali del Fornitore sono conservati su server all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, potrebbe trasferirli anche all'estero in Paesi appartenenti all'Unione Europea e/o in Paesi Extra UE al fine di perseguire le finalità sopra indicate ma sempre nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste nel Reg. UE 2016/679 a tutela dei dati personali del Fornitore. In tal caso i dati saranno trasferiti sulla base di una delle condizioni definite dal Reg. UE 2016/679, quali - ad esempio - l'adozione di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati o operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea.

9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI. Il Fornitore ha il diritto di esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679 inviando, in qualunque momento, una email all'indirizzo ITserviceprivacy.fornitori@sanofi.com. Il Fornitore ha il diritto, pertanto, di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione e la portabilità degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, avrà diritto di opporsi, in qualunque momento e per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Fornitore ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. I dati personali del Fornitore non sono assoggettati ad un processo decisionale automatizzato. Qualora il Fornitore contatti il Titolare è pregato di fornire l'indirizzo di posta elettronica, il nominativo, l'indirizzo e/o i numeri di telefono, al fine di permettere la corretta gestione della richiesta. Data di aggiornamento 26 marzo 2019.

23. DIVIETO DI UTILIZZO DEL LOGO ISTITUZIONALE DEL GRUPPO SANOFI. In conformità alle direttive e alle procedure del Gruppo Sanofi, non è consentito a terzi l'utilizzo commerciale, non richiesto o commissionato da Sanofi, su qualsiasi documento (cartaceo e/o telematico) del logo istituzionale del Gruppo Sanofi, anche da parte di fornitori o potenziali fornitori. Non è inoltre consentito menzionare o far riferimento al Gruppo Sanofi e sue affiliate o utilizzare il logo istituzionale del Gruppo Sanofi a fini pubblicitari o promozionali dei fornitori o potenziali fornitori (brochure commerciali, siti web, comunicati stampa, articoli o interviste, etc.). Qualsiasi eventuale esigenza da parte di fornitori/terzi di utilizzare il nome del Gruppo Sanofi e/o sue affiliate o il logo istituzionale, dovrà essere oggetto di richiesta motivata, e inviata esclusivamente alla Direzione Acquisti di Sanofi S.r.l. che risponderà per iscritto al richiedente. Anche in caso di accettazione della richiesta, l'utilizzo del nome/logo è tassativamente subordinato alla preventiva firma, da parte del fornitore/terzo richiedente, di specifico accordo nel quale sono contenuti termini,

condizioni, finalità e durata dell'utilizzo. L'uso improprio e/o non autorizzato e/o in violazione dell'accordo sottoscritto, del nome/logo del Gruppo Sanofi e sue affiliate avrà quale conseguenza la cancellazione del fornitore o potenziale fornitore dall'albo fornitori del Gruppo Sanofi e sue affiliate, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

24. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE. Il presente ordine è regolato dal diritto italiano. Per qualunque controversia in qualunque modo connessa o derivante dal presente ordine il foro esclusivamente competente sarà quello di Milano.

25. RISPETTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI FARMACOVIGILANZA. Nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente ordine d'acquisto, il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia di farmacovigilanza stabiliti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

IL FORNITORE _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. il Fornitore approva specificamente le seguenti clausole: art. 1 (Condizioni generali), art. 2 (Termini di consegna), art. 4 (Vizi e difformità), art. 5 (Revisione d'ordine), art. 6 (Garanzia), art. 7 (Penalità e sanzioni), art. 10 (Modalità di pagamento), art. 12 (Inadempimento), art. 13 (Cessione dell'ordine e del credito), art. 14 (Subappalto), art. 17 (Organico e disciplina dei dipendenti del fornitore), art. 18 (D. Lgs. 231/01 -codice etico - anticorruzione), art. 19 (Audit), art. 20 (Segretezza), art. 24 (Legge applicabile e foro competente).

IL FORNITORE _____
